



Circolare informativa per la clientela
n. 03/2018 del 23 febbraio 2018

SALDO IVA 2017

1. **Versamento del saldo Iva 2017**
2. **Soggetti non tenuti al Versamento del saldo Iva**
3. **Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'Iva**
4. **Termini di versamento del saldo Iva**
5. **Modalità di versamento**
6. **Sanzioni per mancato o insufficiente versamento**
7. **Individuazione dell'importo dell'Iva a credito**
8. **Ripartizione dell'Iva a credito**

Il **saldo** dell'imposta risultante dalla **dichiarazione annuale Iva 2018**, per il periodo d'imposta **2017**, può essere **versato**, entro il **16 marzo**, in **unica soluzione**, ovvero **rateizzato** in **massimo nove rate** o, ancora, **differito** alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla **dichiarazione dei redditi**.

Il contribuente, inoltre, nell'ipotesi di saldo **a credito**, ha la facoltà di **compensare, verticalmente o orizzontalmente**, ovvero di chiedere il **rimborso** dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

1. Versamento del saldo Iva 2017

I soggetti obbligati alla presentazione della **dichiarazione annuale Iva 2018**, relativa al periodo d'imposta 2017 (sia essa presentata, alternativamente, utilizzando il **Mod. Iva 2018** ovvero il **Mod. Iva Base 2018**), quali i contribuenti esercenti **attività d'impresa** ovvero **attività artistiche** o **professionali titolari di partita Iva**, devono, entro **venerdì 16 marzo**, provvedere al versamento dell'**Iva a saldo** per l'anno **2017**, ovvero determinare l'imposta a **credito** e scegliere la **modalità di utilizzo** del credito stesso.

2. Soggetti non tenuti al versamento del saldo Iva

I soggetti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali **non tenuti** al versamento del saldo Iva 2017 sono coloro che risultano **esonerati** dalla **presentazione** della **dichiarazione annuale Iva**.

In particolare:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2017 abbiano **registrato esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
- contribuenti che, essendosi avvalsi della **dispensa** dagli obblighi di **fatturazione** e di **registrazione** ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 633/1972, abbiano effettuato **soltanto operazioni esenti**;
- i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio** per l'**imprenditoria giovanile** e **lavoratori in mobilità** previsto dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111;
- i **produttori agricoli esonerati** dagli **adempimenti** ai sensi dell'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- gli esercenti attività di **organizzazione di giochi**, di **intrattenimenti** ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 640, se non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le **imprese individuali** che abbiano dato **in affitto l'unica azienda** e **non esercitino altre attività rilevanti** agli effetti dell'Iva;
- i soggetti passivi d'imposta, quali i **rappresentanti** residenti nel territorio dello Stato, nell'ipotesi di cui all'art. 44, co. 3, secondo periodo, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta **solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette** o comunque **senza obbligo di pagamento** dell'imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 16.12.1991, n. 398, **esonerati** dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di **attività commerciali connesse agli scopi istituzionali**;
- i soggetti **domiciliati** o **residenti fuori dall'Unione europea, non identificati** in ambito comunitario, che si sono **identificati** ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di **telecomunicazione**, di **teleradiodiffusione** ed **elettronici** resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro, di cui all'art. 74-quinquies, D.P.R. 633/1972.

3. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'Iva

L'importo dovuto a saldo è quello indicato all'interno del rigo VL38, denominato «Totale Iva dovuta», della dichiarazione Iva annuale 2018, approvato con Provv. Agenzia Entrate 15.1.2018.

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00
---	--	-----

Tale importo si ricava **sottraendo** dall'Iva a debito i **crediti** eventualmente **utilizzati** e **sommando** gli **interessi trimestrali dovuti**.

In particolare, è dato dalla seguente operazione:

VL32 - (VL34 + VL35) + VL36

Tabella n. 1 – Determinazione del rigo VL38

Rigo - Colonna	Descrizione
(+) VL32	(+) VL3 Imposta dovuta, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno positivo)
	(+) VL20 Rimborsi infrannuali richiesti anche se non liquidati (in tutto o in parte)
	(+) VL21 Crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo
	(+) VL22 Eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2017, utilizzate in compensazione con il Mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale
	(+) VL23 Interessi dovuti, dai contribuenti trimestrali, per le prime tre liquidazioni trimestrali
	(-) VL4 Imposta a credito, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno negativo)
	(-) VL11 campo 1 Crediti derivanti dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2017
	(-) VL24 Ammontare complessivo, indicato da ciascuna società del gruppo risultata di comodo per l'anno 2016, delle eccedenze di credito trasferite nel corso dello stesso anno e oggetto di restituzione da parte della controllante
	(-) VL25 Eccedenza di credito dell'anno precedente, risultante dalla differenza tra il credito da dichiarazione per il 2016, non chiesto a rimborso, ed il credito compensato
	(-) VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio
	(-) VL27 Ammontare complessivo dei crediti d'imposta utilizzati per il 2017 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto
	(-) VL28 Crediti utilizzati nell'anno 2017 dall'ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio
	(-) VL29 Ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario
	(-) VL30 Ammontare complessivo dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali ed acconto
	(-) VL31 Ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da società che effettuano la liquidazione di gruppo
(-) VL34 Ammontare dei crediti d'imposta utilizzati da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'Iva a debito in sede di dichiarazione annuale	

(-) VL35	Credito ricevuto a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio ed utilizzata in diminuzione del debito Iva risultante dalla dichiarazione annuale
(+) VL35	Interessi dovuti dai contribuenti trimestrali in sede di dichiarazione annuale

VX1 IVA da versare

.00

Si evidenzia che, nell'ipotesi di compilazione del **rigo VL40**, denominato «Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito», l'importo da indicare è dato dalla **differenza** tra gli importi indicati nei righi **VL38** e **VL40**.

4. Termini di versamento del saldo Iva

L'importo indicato nel **rigo VX1** deve essere versato con **Mod. F24** entro il **16.3.2018**, in **unica soluzione**, ovvero in forma **rateale** ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

In particolare, le **rate** devono essere versate entro il **giorno 16** di **ciascun mese** di **scadenza** e, in ogni caso, l'**ultima rata non può essere successiva** al **16.11.2018**.

Sull'importo delle rate **successive** alla prima, da versare entro il 16 marzo, è dovuto l'**interesse fisso** pari allo **0,33% mensile**.

Tabella n. 2 – Rateizzazione del saldo Iva

Rata	Scadenza	Interessi
Prima	16 marzo	-
Seconda	16 aprile	0,33%
Terza	16 maggio	0,66%
Quarta	18 giugno (il 16 cade di sabato)	0,99%
Quinta	16 luglio	1,32%
Sesta	20 agosto (proroga estiva)	1,65%
Settima	17 settembre (il 16 cade di domenica)	1,98%
Ottava	16 ottobre	2,31%
Nona	16 novembre	2,64%

Il versamento, inoltre, può essere **differito** alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla **dichiarazione dei redditi**, con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 2.7.2018, in quanto il 30 giugno cade di sabato, la maggiorazione da applicare risulta pari all'1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i 4 mesi.

Tabella n. 3 - Modalità di versamento del saldo Iva

Modalità	Scadenza	Interessi
Unica rata	Entro il 16 marzo	-
Rateale	Entro il 16 di ogni mese da marzo a novembre (ultima rata possibile)	0,33% mensile
Differita	Entro il 2 luglio	0,40% mensile o per frazione di mese

È, inoltre, possibile avvalersi dell'**ulteriore differimento** del versamento del saldo Iva al **1° agosto** che, beneficiando della **proroga estiva**, slitta al **20 agosto**.

5. Modalità di versamento

Al fine di effettuare i versamenti dovuti, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento **F24**, all'interno del quale è **necessario indicare**:

- il codice fiscale;
- i dati anagrafici, ovvero la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio fiscale;
- il codice tributo;
- l'eventuale numero di rata;
- l'anno d'imposta;
- gli importi da versare.

I **codici tributo** da indicare sono riepilogati nella Tabella n. 4.

Tabella n. 4 – Codici tributo di versamento dell'Iva e relativi interessi

Codice	Descrizione
6099	Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
1668 (*)	Interessi dovuti per il pagamento dilazionato di importi rateizzabili
(*) Il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» non deve essere compilato.	

6. Sanzioni per mancato o insufficiente versamento

In caso di **mancato** o **insufficiente versamento** dell'Iva è dovuta la **sanzione amministrativa** pari al **30%** dell'**importo non versato**.

Inoltre, è punito con la **reclusione** da **6 mesi** a **2 anni** l'**omesso versamento** dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, sempre che l'ammontare **superi** l'importo di **250.000 euro** per **ciascun periodo d'imposta**. Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si **protragga** fino al **27 dicembre** dell'**anno successivo** al periodo di imposta di riferimento.

7. Individuazione dell'importo dell'Iva a credito

L'importo a credito è quello indicato all'interno del **rigo VL39**, denominato «Totale Iva a credito», della dichiarazione annuale Iva 2018.

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	*** _____,00
--	-----------------

Tale importo si ricava dall'importo dell'Iva a credito, evidenziato nel **rigo VL33**, indicato solo nel caso in cui:

$$\frac{(VL4 + VL11 - \text{campo 1} + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30 + VL31)}{(VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23)}$$

Tabella n. 5 – Determinazione del rigo VL33

Rigo – Colonna	Descrizione
(+) VL4	Imposta a credito, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno negativo)
(+) VL11 – campo 1	Crediti derivanti dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle

	dichiarazioni integrative presentate nel 2017
(+) VL24	Ammontare complessivo, indicato da ciascuna società del gruppo risultata di comodo per l'anno 2016, delle eccedenze di credito trasferite nel corso dello stesso anno e oggetto di restituzione da parte della controllante
(+) VL25	Eccedenza di credito dell'anno precedente, risultante dalla differenza tra il credito da dichiarazione per il 2016, non chiesto a rimborso, ed il credito compensato
(+) VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio
(+) VL27	Ammontare complessivo dei crediti d'imposta utilizzati per il 2017 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto
(+) VL28	Crediti utilizzati nell'anno 2017 dall'ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio
(+) VL29	Ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario
(+) VL30	Ammontare complessivo dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali ed acconto
(+) VL31	Ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da società che effettuano la liquidazione di gruppo
(-) VL3	Imposta dovuta, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno positivo)
(-) VL20	Rimborsi infrannuali richiesti anche se non liquidati (in tutto o in parte)
(-) VL21	Crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo
(-) VL22	Eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2017, utilizzate in compensazione con il Mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale
(-) VL23	Interessi dovuti, dai contribuenti trimestrali, per le prime tre liquidazioni trimestrali

L'importo deve essere riportato nel **rigo VX2**, denominato «Iva a credito» della dichiarazione stessa.

VX2 IVA a credito (da riportare tra i rigi VX4, VX5 e VX6)

Si evidenzia che in caso di compilazione del rigo **VL40**, denominato «Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito», ad esclusione delle ipotesi di compilazione del predetto rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo, l'importo da indicare nel rigo **VX2** è costituito dalla **somma** degli importi di cui ai rigi **VL39** e **VL40**.

8. Ripartizione dell'Iva a credito

L'importo a **credito** è successivamente da **ripartire** tra i rigi **VX4** e **VX5**, al fine **utilizzarlo** **alternativamente**:

- in **compensazione verticale**;
- a **rimborso**;
- in **compensazione orizzontale**.

Utilizzo in compensazione verticale

Il credito Iva può essere **liberamente utilizzato** a fronte di **debiti** per il **medesimo tributo** (cosiddetta **compensazione verticale**), risultanti dalle **liquidazioni periodiche** dell'anno **2018**, ancorché l'utilizzo venga esposto nel **Mod. F24**.

Richiesta di rimborso

L'alternativa, da indicare nel **rigo VX4**, è rappresentata dalla **richiesta di rimborso del credito d'imposta** emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo **2017**, ai sensi dell'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

Importo di cui si richiede il rimborso

1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

2 ,00

Causale del rimborso

3

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

4

Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter

5 ,00

Contribuenti Subappaltatori

6

Esonero garanzia

7

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

8

FIRMA

Interpello

9

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10

FIRMA

Si evidenzia che la **causale del rimborso**, di cui al campo 3, deve essere individuata **esclusivamente** tra quelle indicate nella Tabella n. 6.

Tabella n. 6 – Causale del rimborso da indicare nel rigo VX4

Codice	Causale del rimborso	Norma collegata
1	Contribuenti che nel corso dell'anno 2017 hanno cessato l'attività	Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972
2	Coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Si evidenzia che l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni deve superare quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%	Art. 30, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972
3	Contribuenti che hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58, D.L.	Art. 30, co. 3, lett. b), D.P.R.

	331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2017	633/1972
4	Limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche	Art. 30, co. 3, lett. c), D.P.R. 633/1972
5	Contribuenti che hanno effettuato nel 2017 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972	Art. 30, co. 3, lett. d), D.P.R. 633/1972
6	Operatori non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, ovvero che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato, ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972, legittimato a richiedere il rimborso dell'imposta	Art. 30, co. 3, e art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972
7	Produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, co. 1, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi	Art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972
8	Eccedenze d'imposta a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro, relative agli ultimi tre anni (2015 – 2016 – 2017)	Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972
9	Contribuente in possesso del requisito di cui al codice 8, riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, che possiede anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche (se l'imposta non risulta già compresa nel minor credito chiesto a rimborso)	
10	Contribuenti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2016 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2015, nonché i soggetti che nell'anno 2015 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2016 non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2015	Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972
11	Soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2018 si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014, e che chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari	Art. 1, co. 63, L. 190/2014
12	Soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, e, anche, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi	Art. 1, co. 3, e art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015

Inoltre, i contribuenti ammessi all'**erogazione prioritaria** del rimborso, da indicare nel campo 4 con il **codice** corrispondente, sono quelli indicati nella Tabella n. 7.

Tabella n. 7 - Compilazione del campo 4 del rigo vx4

Codice	Tipologia di soggetti
1	Soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto di cui all'art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972
2	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 37.10.1 di Atecofin 2004 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici)
3	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.43.0 di Atecofin 2004 (produttori di zinco, piombo e stagno, nonché semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi)
4	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.42.0 di Atecofin 2004 (produttori di alluminio e semilavorati)
5	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 30.30.09 di Atecofin 2007 (fabbricatori di aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi)
6	Soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 17-ter, co. 1, e degli altri soggetti di cui al co. 1-bis, D.P.R. 633/1972
7	Soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice 59.14.00 di Atecofin 2007 (coloro che esercitano l'attività di proiezione cinematografica)
8	Soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi, di cui all'art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972, tra i quali servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici

9	Soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, e anche della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
---	---

Utilizzo in compensazione orizzontale

L’alternativa, da indicare nel **rigo VX5** denominato «Importo da riportare in detrazione o in compensazione», è rappresentata dalla **compensazione orizzontale**, ossia con altri tributi, contributi o premi, del credito Iva annuale.

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
------------	---	-----

Tale utilizzo trova una serie di **limitazioni** collegate all’**ammontare** che il contribuente intende destinare per detta compensazione.

Innanzitutto occorre ricordare che la compensazione orizzontale del credito Iva:

- è **liberamente fruibile** per importi **inferiori a 5.000 euro** e può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione** della **dichiarazione annuale Iva**;
- è **subordinata** alla **preventiva presentazione** della **dichiarazione annuale Iva**, munita di **visto di conformità**, ed all’utilizzo dei **canali telematici** dell’Agenzia delle Entrate per **importi superiori a 5.000 euro**. In alternativa all’apposizione del visto di conformità, è possibile la **sottoscrizione** da parte dell’organo amministrativo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Il limite dei 5.000 euro è elevato a **50.000 euro** per le **start-up innovative** di cui all’art. 4, co. 11-novies, D.L. 3/2015.